CAMERA DEI DEPUTATI N. 5090

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIA

Presentata il 25 settembre 1990

Istituzione nei comuni del coordinatore del servizio di educazione fisica e sportiva

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le accresciute necessità di avviare i giovani alle varie attività sportive e motorie richiedono l'impellente presenza in ogni comune di un tecnico, diplomato dall'istituto superiore di educazione fisica, che sia in grado di coordinare ogni iniziativa.

Infatti, molto spesso, nei centri in cui non esistono le relative strutture, tutto è lasciato al caso, derivandone un intralcio notevole ad un appropriato evolversi delle attività sportive e ricreative.

Il diplomato ISEF dovrebbe costituire il fulcro di promozione e coordinamento, incrementando, a tutti i livelli, le iniziative che possono ricreare il corpo e lo spirito.

Le sue competenze consisterebbero nella promozione delle attività sportive con riferimento a determinate categorie di soggetti e nello studio per l'adeguamento dei mezzi e delle strutture alle esigenze degli stessi.

Inoltre dovrebbe curare:

la gestione e manutenzione degli impianti sportivi, ricreativi e balneari;

il rilascio di concessioni varie negli impianti di cui sopra;

la promozione ed attuazione di iniziative ricreative e sportive;

le ricerche, gli studi e la consulenza amministrativa e tecnica nella progettazione e costruzione di impianti sportivi, ricreativi e balneari, nonché nella acquisi-

zione delle attrezzature, degli arredamenti e delle aree relative;

la collaborazione con enti cittadini, italiani e stranieri per l'organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo;

la concessione di spazi all'interno di parchi e giardini ad enti ed organismi vari per finalità ricreative e di tempo libero;

la consulenza e l'attività in merito ai problemi della gioventù;

la segreteria ed l'assistenza al comitato comunale dello sport, nonché al consiglio di biblioteca.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito in tutti i comuni il profilo professionale di coordinatore dei servizi di educazione fisica e sportiva.

ART. 2.

1. Il titolo di studio richiesto per l'accesso al posto di coordinatore dei servizi di educazione fisica e sportiva è il diploma dell'istituto superiore di educazione fisica.

ART. 3.

1. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti ad introdurre nella propria pianta organica il posto di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. Il coordinatore dei servizi di educazione fisica e sportiva è inquadrato nella VII qualifica funzionale prevista dallo stato giuridico dei dipendenti comunali.

ART. 5.

1. I compiti del coordinatore sono i seguenti:

a) gestione e manutenzione degli impianti sportivi, ricreativi e balneari;

b) rilascio di concessioni varie negli impianti di cui alla lettera *a)*;

c) promozione ed attuazione di iniziative ricreative e sportive;

d) ricerche, studi e consulenza amministrativa e tecnica nella progettazione e costruzione di impianti sportivi, ricreativi e balneari, nonché nella acquisizione delle attrezzature, degli arredamenti e delle aree relative;

e) collaborazione con enti cittadini, italiani e stranieri per l'organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo;

f) concessione di spazi all'interno di parchi e giardini ad enti ed organismi vari per finalità ricreative e di tempo libero;

g) consulenza e attività in merito ai problemi della gioventù;

h) segreteria ed assistenza al comitato comunale dello sport, nonché al consiglio di biblioteca.